



Comune di
SAN PIERO A SIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

1. Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 26.06.2002
2. Pubblicato All'albo Pretorio in data 15.07.2002, Reg. Aff. n. 311
3. Entrato in vigore in data 30.07.2002



INDICE

		Pagina
Capo I	Disposizioni Generali	4
Art. 1	Regolamento – Finalità	4
Art. 2	Interpretazione del Regolamento	4
Art. 3	Sede delle adunanze	4
Capo II	Il Presidente	4
Art. 4	Presidenza delle adunanze	4
Art. 5	Compiti e poteri del Presidente	4
Capo III	Diritti e prerogative dei Consiglieri – Attività di sindacato ispettivo	5
Art. 6	Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	5
Art. 7	Attività di sindacato ispettivo	5
Art. 8	Interrogazioni	5
Art. 9	Risposta alle interrogazioni	5
Art. 10	Interpellanze	6
Art. 11	Risposta alle interpellanze	6
Art. 12	Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	6
Art. 13	Mozioni	6
Art. 14	Svolgimento delle mozioni	7
Art. 15	Votazione delle mozioni	7
Art. 16	Ordini del giorno	7
Art. 17	Limiti	7
Capo IV	I Gruppi Consiliari	8
Art. 18	Costituzione	8
Art. 19	Utilizzo locali	8
Art. 20	Conferenza dei Capi-Gruppo	8
Capo V	Commissioni Consiliari	9
Art. 21	Costituzione e composizione	9
Art. 22	Presidenza e convocazione delle Commissioni	9
Art. 23	Funzionamento delle Commissioni	10
Art. 24	Funzione delle Commissioni	10
Art. 25	Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori	10
Art. 26	Commissioni Speciali	10
Art. 27	Commissione di Ispezione, Indagine, Controllo e Garanzia	11
Capo VI	Sedute del Consiglio Comunale	11
Art. 28	Convocazione	11
Art. 29	Avviso di convocazione	11
Art. 30	Ordine del giorno delle sedute e deposito atti a disposizione dei consiglieri	12
Art. 31	Numero legale	12
Art. 32	Verifica del numero legale	12
Art. 33	Seduta deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione	12



Comune di
SAN PIERO A SIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

Art. 34	Numero legale – Casi particolari	13
Art. 35	Partecipazione dell'Assessore esterno	13
Art. 36	Pubblicità delle sedute	13
Capo VII	Svolgimento dei lavori del Consiglio	14
Art. 37	Apertura della seduta	14
Art. 38	Comunicazioni-dichiarazioni su argomenti non iscritti o.d.g.- fatto personale	14
Art. 39	Relazione sulle proposte	14
Art. 40	Disciplina della discussione	14
Art. 41	Intervento per richiamo al regolamento e mozione d'ordine	15
Art. 42	Questione pregiudiziale e sospensiva	15
Art. 43	Emendamenti sulle proposte in discussione	15
Art. 44	Interventi di soggetti non consiglieri	16
Art. 45	Comportamento dei consiglieri in aula	16
Art. 46	Comportamento del pubblico	16
Art. 47	Chiusura della discussione	16
Capo VIII	Votazioni	17
Art. 48	Modalità generali	17
Art. 49	Astensioni obbligatorie e facoltative	17
Art. 50	Votazione palese	17
Art. 51	Votazione segreta	17
Art. 52	Esito delle votazioni	18
Capo IX	Segretario Comunale	18
Art. 53	Partecipazione del segretario	18
Art. 54	Verbali delle sedute	18
Capo X	Disposizioni transitorie e finali	19
Art. 55	Entrata in vigore ed abrogazioni	19

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1 Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

Art. 2 Interpretazione del Regolamento

1. L'interpretazione delle norme del presente regolamento può essere oggetto di eccezioni da parte dei consiglieri comunali che hanno la possibilità di formularle sia al di fuori delle adunanze consiliari che nel corso delle adunanze stesse.
2. Nel primo caso le eccezioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale che le rimette, per la decisione, alla valutazione del Consiglio stesso nella prima seduta utile. Nell'altro caso sono presentate oralmente nel corso della seduta consiliare.

Art. 3 Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale prevista dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Capo II

Il Presidente

Art. 4 Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente fin dalla prima adunanza indetta per la convalida degli eletti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco; in mancanza del Vice-Sindaco presiede l'adunanza il Consigliere anziano ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 5 Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di



- parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente, osservando e facendo osservare le norme di legge e regolamento, si ispira a criteri di imparzialità, ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Revisore dei Conti, le istituzioni e società e gli altri organismi ed enti ai quali il Comune partecipa.

CAPO III

Diritti e prerogative dei Consiglieri – Attività di sindacato ispettivo –

Art. 6 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, comma 2, D.Lgs.n.267/2000 e all'art.24 della L. n.241/1990 e del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina del diritto di accesso agli atti dell'amministrazione.

Art. 7 Attività di sindacato ispettivo

1. I Consiglieri comunali svolgono attività di sindacato ispettivo nei confronti dell'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Al suddetto scopo possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno nelle forme e con le modalità previste dagli articoli seguenti.

Art. 8 Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella domanda circa le motivazioni e/o i criteri sulla base dei quali è stato adottato un provvedimento, se un fatto determinato sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna determinazione in merito ad un determinato affare e, comunque, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. Esse sono presentate in forma scritta al protocollo generale dell'Ente, sottoscritte da uno o più Consiglieri comunali, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e rimangono depositate presso la segreteria comunale.

Art. 9 Risposta alle interrogazioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale inserisce l'interrogazione nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile, purché la stessa interrogazione pervenga almeno un giorno prima di quello in cui viene formalmente disposta la convocazione del Consiglio.



2. Ove venga richiesta espressamente solo la risposta scritta, il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione dell'interrogazione.
3. Nell'ipotesi di inserimento all'ordine del giorno, il Consigliere che ha presentato l'interrogazione illustra la stessa per un tempo non superiore a quindici minuti.
4. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore delegato. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
5. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
6. L'assenza dell'interrogante, in caso di mancata comunicazione in merito all'interrogazione, comporta la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza della stessa.

Art. 10 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda inerente motivi o intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Essa è presentata in forma scritta al protocollo generale dell'Ente, sottoscritta da uno o più Consiglieri comunali, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e rimane depositata presso la segreteria comunale.

Art. 11 Risposta alle interpellanze

1. Il Presidente del Consiglio Comunale inserisce l'interpellanza nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile, purché la stessa interrogazione pervenga almeno un giorno prima di quello in cui viene formalmente disposta la convocazione del Consiglio.
2. Ove venga richiesta solo la risposta scritta, il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione dell'interrogazione.
3. Nell'ipotesi di inserimento all'ordine del giorno, il Consigliere che ha presentato l'interpellanza illustra la stessa per un tempo non superiore a quindici minuti.
4. Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco o da un Assessore delegato, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto.
5. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
6. L'assenza dell'interpellante, in caso di mancata comunicazione in merito all'interpellanza, comporta la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza della stessa.
7. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione, che sarà discussa nella prima seduta di Consiglio Comunale utile.

Art. 12 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti strettamente connessi ed inserite all'o.d.g., sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare

nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 13 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo da parte del Consiglio e nei confronti del Sindaco, della Giunta e degli Organi Gestionali. La mozione si conclude con una risoluzione da votare nelle forme previste per le deliberazioni
2. Esse sono presentate in forma scritta al protocollo generale dell'Ente, sottoscritte da uno o più Consiglieri comunali, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e trasmesse a cura della segreteria comunale al Responsabile del Servizio competente per la materia oggetto della mozione, che esamina la proposta di deliberazione esprimendo il proprio parere di regolarità tecnica entro 15 giorni.
3. L'istruttoria tecnica non è necessaria nel caso di atti di mero indirizzo politico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale inserisce la mozione, corredata del parere ove necessario, nel primo Consiglio Comunale utile.

Art. 14 Svolgimento delle mozioni

1. Indipendente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a quindici minuti.
2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione per un tempo non superiore a cinque minuti. Al termine della discussione, il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente cinque minuti.
3. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto e per non oltre un minuto.
4. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati, discussi e votati separatamente con le modalità di cui sopra.

Art. 15 Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. Dopo le eventuali singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso ed è approvata solo se ottiene la maggioranza dei votanti.

Art. 16 Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nel documento presentato da uno o più consiglieri inerente materie o argomenti di carattere politico-amministrativo, non rientranti tra quelle di competenza comunale. L'ordine del giorno si conclude con una risoluzione sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale nelle forme previste per le deliberazioni.
2. L'ordine del giorno è presentato in forma scritta al protocollo generale dell'Ente, sottoscritto da uno o più Consiglieri comunali, indirizzato al Presidente del Consiglio Comunale e



rimane depositato presso la segreteria comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale lo inserisce all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

3. Lo svolgimento e la votazione degli ordini del giorno avviene in conformità di quanto previsto per le mozioni.

Art. 17 Limiti

1. Le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni e gli ordini del giorno non possono essere inserite all'ordine del giorno delle sedute in cui sono posti in approvazione bilanci, consuntivi e statuto salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo.
2. Il presentatore di interrogazione, interpellanza, mozione ed ordine del giorno può ritirare la stessa prima che sia avvenuta la votazione in merito.

Capo IV I Gruppi Consiliari

Art. 18 Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri salvo il caso del gruppo misto. Nel caso che una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono trasmettere al Presidente del Consiglio il nome del Capo-Gruppo consiliare, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto con comunicazione scritta sottoscritta dai membri del gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo-Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo-Gruppo il Consigliere anziano del gruppo non componente della giunta comunale.
4. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne previa comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del suo nuovo capogruppo o di costituzione del gruppo misto.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi può costituire o aderire al già costituito gruppo misto il quale dovrà eleggere al suo interno il capogruppo. In caso di mancata comunicazione del capogruppo, si considera tale il consigliere anziano.
6. Ai Capi-Gruppo, come sopra determinati, deve essere trasmesso l'elenco delle deliberazioni della giunta comunale in base all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 19 Utilizzo locali

1. I gruppi consiliari previa richiesta al Presidente del Consiglio potranno utilizzare locali in uso al comune per manifestazioni ed iniziative connesse alla attività istituzionale. La disponibilità sarà assicurata dando precedenza alla priorità temporale della richiesta.

Art. 20 Conferenza dei Capi-Gruppo



1. La Conferenza dei Capi-Gruppo è organismo consultivo del Presidente, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capi-Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice-Sindaco. Alla riunione possono partecipare, su invito del Sindaco, i membri della Giunta ed il segretario comunale.
4. La Conferenza è convocata:
 - a) obbligatoriamente in via ordinaria ogni tre mesi per la programmazione dei lavori del Consiglio;
 - b) quando ne facciano richiesta almeno due capi-gruppo;
 - c) quando gli atti protocollati per la discussione in Consiglio Comunale non siano tutti all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile;
5. I Capi-Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale, se presente, o di un funzionario dallo stesso delegato, o di un membro della Conferenza stessa.

CAPO V

Commissioni Consiliari

Art. 21 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale istituisce tre Commissioni Consiliari permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:
 - Commissione n. 1: Risorse finanziarie, umane e strumentali e affari generali;
 - Commissione n. 2: Programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale;
 - Commissione n. 3: Servizi sociali, culturali, educativi, sportivi e del tempo libero.
2. Alla Commissione n. 1 sono attribuite, inoltre, le seguenti funzioni di Controllo e Garanzia:
 - a) controllo sul rispetto dello Statuto e delle norme regolamentari;
 - b) garanzie sulle prerogative dell'Organo Consiliare e dei suoi membri;
3. Per l'esercizio di ogni altra competenza di Controllo e Garanzia, diversa da quella di cui al comma 2, dovrà essere istituita un'apposita commissione.
4. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo-Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
6. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio.

Art. 22 Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Ogni Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con votazione palese e a maggioranza dei voti dei componenti, nella quale ogni commissario può esprimere un'unica

- preferenza: qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita di diritto ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza salvo loro espressa rinuncia. In caso di mancato accordo tra i gruppi di minoranza il presidente è eletto nel primo Consiglio Comunale utile dalle minoranze. Ove permanesse una situazione di parità è presidente il consigliere anziano ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una commissione.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro venti giorni da quando diviene esecutiva la deliberazione di nomina della Commissione stessa.
 3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene contatti con gli altri Presidenti di Commissione, con la Giunta, e con il Sindaco.
 4. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione della maggioranza dei componenti della Commissione stessa. La riunione è tenuta entro quindici giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
 5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni interi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo casi di urgenza stabiliti dal Presidente.
 6. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio gli argomenti di iniziativa della Commissione da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 23 Funzionamento delle Commissioni

1. Le sedute della Commissione sono, di regola, pubbliche.
2. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri che la compongono.
3. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, gli Assessori, nonché, funzionari del Comune e amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.
4. Il Sindaco o suo delegato può partecipare alle riunioni delle Commissioni con facoltà di relazione ed intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
5. Ogni determinazione della Commissione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 24 Funzione delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente, rinviati dal Consiglio Comunale o richiesti dalla Commissione.



3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi nel più breve tempo possibile, riferendo all'adunanza per mezzo del Presidente della Commissione.
4. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono trasmesse al Presidente ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista. Conclusa l'istruttoria la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio.

Art. 25 Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della commissione nominato dalla commissione stessa.
2. Copie dei verbali delle adunanze vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali.

Art. 26 Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può nominare Commissioni speciali sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.

Art. 27 Commissione di Ispezione, Indagine, Controllo e Garanzia.

1. Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei proprio membri, può istituire al proprio interno Commissioni di Ispezione, di Indagine e di Controllo e Garanzia su particolari questioni e sull'attività dell'Amministrazione.
2. La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento, ivi comprese le eventuali consulenze esterne.
3. Le modalità di elezione del presidente delle commissioni previste da questo articolo sono disciplinate dall'art. 22 comma 1.
4. Concluso il periodo di approfondimento e di trattazione, la Commissione approva un documento. Sono ammessi documenti di minoranza e valutazioni dei singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato.
5. Il documento approvato ed i suoi allegati sono trasmessi al Presidente del Consiglio per l'inserimento all'o.d.g. per la discussione in aula.

CAPO VI

Sedute del Consiglio Comunale

Art. 28 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da notificare al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute ordinarie e almeno tre giorni prima di quello stabilito per le sedute straordinarie. Si applicano le regole di computo dei termini di cui all'art. 2963 del codice civile.



2. Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Consiglio comunale qualora lo richieda 1/5 dei Consiglieri, una Commissione consiliare a maggioranza di 2/3 dei membri o su iniziativa popolare sottoscritta da almeno il 5% dei cittadini residenti maggiorenni. Tale richiesta deve essere avanzata al Sindaco per iscritto, e deve indicare gli argomenti da trattare. La seduta dovrà avere luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.
3. Il Consiglio comunale può altresì essere eccezionalmente convocato d'urgenza, quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta.
4. In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva. Il Presidente predisporrà l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.

Art. 29 Avviso di convocazione

1. La consegna della convocazione deve risultare dalla relata di notifica di un messo comunale.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 11, del vigente Statuto i Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di eleggere domicilio nel territorio comunale, ove devono pertanto essere notificati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. In mancanza di elezione il consigliere si considera domiciliato presso la Casa Comunale.
3. La notificazione è fatta mediante consegna dell'avviso al destinatario ai sensi dell'art. 137 e 138 del c.p.c. o ad una delle persone di cui all'art. 139 del c.p.c.. La notifica può avvenire in oltre a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. I consiglieri comunali possono, inoltre, designare un domiciliatario residente nel Comune cui effettuare la notifica in via esclusiva ai sensi dell'art. 141 c.p.c..
5. Su richiesta scritta del Consigliere stesso l'avviso di convocazione, in aggiunta alla notifica ufficiale, viene trasmesso all'indirizzo indicato anche per posta prioritaria, oppure via fax o posta elettronica.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

Art. 30 Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei consiglieri

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente.
2. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio Comunale, salvo casi eccezionali con il consenso unanime dei Consiglieri presenti.
3. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno 2 giorni interi prima della seduta fatti salvi i casi d'urgenza di cui ai precedenti articoli 28 e 29.

Art. 31 Numero legale

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga un terzo dei consiglieri (arrotondato per eccesso all'unità superiore), senza

computare a tal fine il Sindaco, salve le eccezioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 32 Verifica del numero legale

1. La seduta si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal segretario comunale per accertare l'esistenza del numero legale.
2. La Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
3. Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello.
4. Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a 15 minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

Art. 33 Seduta deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione

1. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge.
3. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
4. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.
5. L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria, nel qual caso e sempre che non vengano aggiunti ulteriori argomenti all'ordine del giorno, l'avviso per quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 34 Numero legale- Casi particolari

1. E' necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, anche in seduta di seconda convocazione, per deliberare:
 - il conto consuntivo del Comune;
 - tutti gli atti relativi alla formazione di piano regolatore generale, piano per l'edilizia economica e popolare, piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, programma pluriennale di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe, nonché i pareri e le osservazioni relativi ai piani territoriali sovraordinati;
 - l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;



- l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Sono fatte salve le maggioranze speciali previste per l'approvazione dei seguenti oggetti:
- Statuto e relative modifiche;
 - convenzioni e statuti dei consorzi;
 - mozione di sfiducia;
 - elezione del difensore civico;
 - adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto;
 - Commissioni speciali e di indagine;
 - e le altre che saranno previste da Leggi e dallo Statuto e Regolamenti.

Art. 35 Partecipazione dell'Assessore esterno

1. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio comunale ed interviene nella discussione senza diritto di voto.
2. La sua presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

Art. 36 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di un consigliere.
2. In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.

CAPO VII

Svolgimento dei lavori del Consiglio

Art. 37 Apertura della seduta

1. Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 38 Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'o.d.g. - fatto personale



1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo e con il consenso unanime dei consiglieri presenti.
2. Il Presidente può fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
3. Ciascun Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a 5 minuti, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale.
4. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

Art. 39 Relazione sulle proposte

1. Quando si debba trattare una proposta questa viene illustrata da un membro della Giunta o da un Consigliere. La relazione introduttiva non può eccedere i 15 minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.
2. Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri Consiglieri. Se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

Art. 40 Disciplina della discussione

1. I Consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. Ogni Consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.
3. Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di 10 minuti.
4. In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Presidente, sentiti i capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.
5. A nessun consigliere è concesso di interrompere chi sta parlando, tranne al Presidente per un richiamo di Regolamento o all'argomento.
6. Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente toglie la parola al Consigliere.

Art. 41 Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della legge, dello Statuto, del presente Regolamento, o dell'ordine del giorno relativo alla procedura delle discussioni e delle votazioni, o per fatto personale.
2. In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un Consigliere contro e uno a favore.
3. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti.
4. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

Art. 42 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale è quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.



2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.
5. Il **Presidente** apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di 2 soli oratori di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i 5 minuti ciascuno.

Art. 43 Emendamenti sulle proposte in discussione

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.
2. Tali emendamenti possono anche essere enunciati verbalmente nei loro termini essenziali e verbalizzati dal segretario.
3. Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
4. Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
6. Gli interventi su ciascun emendamento non devono superare i 3 minuti.
7. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
8. Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il segretario generale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei dirigenti.
9. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti prima della votazione l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del ragioniere capo ai sensi dell'art. 55 della legge n.142/90.

Art. 44 Interventi di soggetti non consiglieri

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Su invito del Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento: i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 45 Comportamento dei consiglieri in aula

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama.
2. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione.
4. Nel caso che il Consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
5. Nel caso in cui, alla ripresa della seduta, il Consigliere reiterasse il suo comportamento il Presidente può disporre temporaneamente il suo allontanamento dalla Sala Consiliare.

Art. 46 Comportamento del pubblico

1. I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa - a seconda delle materie in discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio può ordinare lo sgombero dell'aula.

Art. 47 Chiusura della discussione

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di replica al Presidente, al Sindaco, all'Assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni al Consigliere proponente.
3. La replica non può eccedere la durata di 5 minuti.
4. Dopo la replica può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un Consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.
5. Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di 3 minuti.
6. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

CAPO VIII

Votazioni

Art. 48 Modalità generali



1. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.
3. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
4. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.
5. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui 2 candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano.
6. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità quale risulta dalle votazioni parziali.

Art. 49 Astensioni obbligatorie e facoltative

1. I Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.
2. Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Art. 50 Votazione palese

1. Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente oppure lo richiedano almeno un gruppo consiliare prima che sia iniziata la votazione con altra modalità. Per questa votazione il Presidente indica il significato del sì e del no; il segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.
3. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.
4. Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 51 Votazione segreta

1. La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
2. La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno 2 Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
3. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede. Lo spoglio delle schede è fatto dagli scrutatori.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.



Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 52 Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
2. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dal loro rigetto, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

CAPO IX

Segretario Comunale

Art. 53 Partecipazione del segretario

1. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale, o il vicesegretario. Su richiesta del Presidente, di ciascun Consigliere o di propria iniziativa, il Segretario interviene nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.
2. In caso di assenza, impedimenti improvvisi o astensione del segretario generale, lo stesso viene sostituito dal Consigliere più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

Art. 54 Verbali delle sedute

1. Delle sedute viene redatto il verbale a cura del segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il verbale della seduta, redatto sulla base di registrazioni effettuate nel corso delle sedute stesse, deve riportare in sintesi le considerazioni e le conclusioni dei Consiglieri nella discussione. Ogni Consigliere ha però diritto che nel verbale sia inserito il testo integrale delle proprie dichiarazioni. Nel verbale delle deliberazioni devono essere specificati i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni, di coloro che si sono astenuti e, nelle votazioni palesi, di coloro che hanno espresso voto contrario.
3. Deve altresì essere indicato se si è proceduto a votazione segreta, oppure in seduta pubblica, nei casi previsti dal presente Regolamento.
4. I verbali delle sedute sono depositati nella segreteria generale a disposizione dei Consiglieri che vogliono prenderne visione.
5. I verbali delle sedute consiliari precedenti, inseriti all'o.d.g. del primo Consiglio utile, qualora non vengano fatte osservazioni, si intendono approvati senza votazione. Occorrendo la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.



Comune di
SAN PIERO A SIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

6. Ogni eventuale richiesta di rettifica o di integrazione deve essere sottoposta a votazione ed inserita a verbale della seduta in corso. Il segretario generale può esprimere nel verbale il proprio parere sulle modifiche introdotte.

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 55 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità ed i termini di cui all'art. 79 del vigente Statuto Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il vigente regolamento consiliare ed ogni altra disposizione diversa e/o incompatibile con le previsioni del presente regolamento.